

CODIFICA DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE
(Articolo 6, comma 1)

- 1) La struttura della codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 è costituita da:
 - a) codice funzionale per missioni e programmi (solo per le spese), come definito dagli allegati n. 9 concernenti gli schemi di bilancio;
 - b) codice economico attribuito alle articolazioni del piano dei conti integrato come definito dagli allegati n. 6 concernenti il piano dei conti integrato, a decorrere dall'esercizio 2016;
 - c) codice identificativo della classificazione Cofog al secondo livello, per le spese;
 - d) codice identificativo delle transazioni dell'Unione europea di cui al punto 2;
 - e) codice SIOPE. Nei titoli di incasso e di pagamento al codice SIOPE è destinato un apposito campo;
 - f) codice unico di progetto, identificativo del progetto d'investimento pubblico realizzato dall'amministrazione (solo per le spese di investimento);
 - g) codice identificativo dell'entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi, costituiti da:
 - a) 1 per le entrate ricorrenti.
 - b) 2 per le entrate non ricorrenti.
 - c) 3 per le spese ricorrenti.
 - d) 4 per le spese non ricorrenti.
 - h) codice identificativo dei capitoli del perimetro sanitario, di cui all'articolo 20, comma 1, solo per le regioni tenute all'applicazione di tale articolo.
 - i) codice che identifica il programma cui si riferiscono le spese imputate ai programmi riguardanti la politica regionale unitaria a partire dalla nuova programmazione comunitaria 2014, solo per le regioni.
- 2) Il codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell'Unione europea è costituito da:
 - a) 1 per le entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti;
 - b) 2 per le altre entrate
 - c) 3 per le spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014;
 - d) 4 per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea;
 - e) 5 per le spese finanziate da trasferimenti regionali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea. Le regioni adottano tale codice solo in caso di trasferimenti da altre regioni;
 - f) 6 per le spese finanziate da trasferimenti di altri soggetti correlati ai finanziamenti dell'Unione europea;
 - g) 7 per le spese correlate ai finanziamenti dell'Unione europea finanziati da risorse dell'ente;
 - h) 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea.
- 3) Il codice identificativo dei capitoli del perimetro sanitario, di cui all'articolo 20, comma 1, è costituito da:

- a. 1 per le entrate delle gestione ordinaria della regione;
- b. 2 per le entrate della gestione sanitaria della regione,;
- c. 3 per le spese delle gestione ordinaria della regione;
- d. 4 per le spese della gestione sanitaria della regione.

4) Al fine di consentire la rappresentazione riassuntiva dei costi per missioni prevista dall'articolo 14, comma 3, del presente decreto, la codifica di cui al punto 1), lettera a), è attribuita anche alle scritture di assestamento della contabilità economico-patrimoniale.

5) Ai fini dell'attribuzione della codifica di cui al punto 1), lettera g) sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.